



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Pisa

N. [redacted] R.G.n.r.

**AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE  
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**  
- art. 415 bis c.p.p. -  
**COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO**  
- artt. 97 e 369 bis c.p.p., 28 e segg. D.Lvo 271/89 -

Il Pubblico Ministero, [redacted]  
in relazione al procedimento suindicato nei confronti di:

[redacted]

[redacted]  
difeso di ufficio dall'avv. [redacted]

in ordine al seguente reato:

p. e p. dall'art. 590 bis co. 1 e 8 c.p., perché, per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 145 comma 5 e 10 del C.d.s., cagionava a [redacted] lesioni personali consistite in "trauma facciale con frattura ossa nasali" di durata superiore a 40 gg. e a e a [redacted] lesioni personali consistite in "trauma contusivo dell'anca dx, vertigini e calo dell'udito" con guarigione, con postumi, al 14.1.2021. In particolare, alla guida della autovettura [redacted] proveniente da via delle Fiamme Gialle, portandosi in conversione a sinistra nella via Pietrasantina, omettendo di fermarsi alla Stop e di dare precedenza al veicolo [redacted] su cui viaggiavano come trasportati [redacted] e che percorreva via Pietrasantina in direzione frazione Madonna Dell'Acqua, entrava in collisione con il veicolo, con scontro in conseguenza del quale essi riportavano le lesioni anzidette.

Ricevuto [redacted]

In Pisa il 4/12/2020

**COMUNICA**

alla persona sottoposta alle indagini che è stato nominato difensore di ufficio l'avvocato sopra indicato e che il presente atto vale quale informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p. con invito, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge e con avvertimento che, in mancanza, sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

**INFORMA**

la persona sottoposta alle indagini che nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica e che, nella fase delle indagini preliminari, gli competono specifici diritti e facoltà, tra i quali: può chiedere la trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero ex art. 54 quater c.p.p., ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (ai quali compete altresì la facoltà di svolgere investigazioni difensive anche per mezzo di sostituti ed investigatori privati autorizzati) e consulenti tecnici di parte, il diritto di presentare memorie o richieste scritte, il diritto, in caso di mancata conoscenza della lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete e di ottenere la traduzione degli atti fondamentali del procedimento, il diritto di farsi rappresentare o assistere durante le perquisizioni da persona di fiducia e di essere avvisato di data e luogo del conferimento di incarico a consulente tecnico per accertamenti non ripetibili, la facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni, la facoltà di non rispondere all'interrogatorio, di chiedere al G.I.P. di procedere ad incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., di proporre impugnazioni contro i provvedimenti con i quali vengono disposte misure cautelari personali o reali, può dare il consenso a che sia data notizia del suo fermo o arresto ai familiari, può chiedere la revoca e la sostituzione delle misure cautelari e la restituzione delle cose sequestrate, può ottenere copia di atti del procedimento su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice; può definire anticipatamente il procedimento, ove ne ricorrano le condizioni, con l'oblazione o il patteggiamento; può chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la sospensione del procedimento penale con messa alla prova: in caso di notifica dell'avviso della conclusione

24

copia, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, oltre a tutte le altre facoltà e diritti previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi vigenti; l'indagato e la persona offesa dal reato che hanno diritto alle comunicazioni previste dall'art. 335 comma III c.p.p.

#### AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata e che può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni (artt. 76 e ss. D.P.R. 115/2002):

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso i limiti indicati dal comma 1 sono elevati di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Centrale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Nella fase delle indagini preliminari l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede.

#### INVITA

la persona sottoposta alle indagini a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge, avvertendola dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto ovvero mediante consegna al difensore. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 162 co. 4 bis c.p.p., l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

#### AVVISA

**L'indagato e il difensore che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso l'apposita segreteria ubicata nella stanza n. 105, piano terra, della Procura della Repubblica in Pisa, via Beccaria 18, e che l'indagato ha altresì facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio con l'assistenza del difensore di fiducia già nominato o che comunque intenda nominare ovvero con l'assistenza del difensore d'ufficio nominato.**

Si richiede espressamente che le presenti notifiche siano effettuate ex art. 148, comma 2bis c.p.p., al difensore a cura della segreteria e all'indagato tramite Ufficiali Giudiziari competenti per territorio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Pisa, 07/07/2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Si attesta, ai sensi dell'art. 148 c.2bis c.p.p., di avere trasmesso il testo originale del provvedimento.

L'assistente giudiziario 